



Comune di Filighera

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2015 e modificato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx/xx/xxxx

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Materia del referendum

Art. 3 – Soggetti promotori

Art. 4 – Elettori

TITOLO II – REFERENDUM D’INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 – Promozione del referendum e quesito referendario

Art. 6 – Ammissibilità della proposta e Comitato di garanzia

Art. 7 – Richiesta di referendum e raccolta firme

Art. 8 – Controllo della richiesta

Art. 9 – Indizione del referendum

Art. 10 – Revoca del referendum

TITOLO III – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 11 – Disciplina della votazione

Art. 12 – Uffici elettorali di sezione

Art. 13 – Operazioni di voto e scrutinio

Art. 14 – Ufficio elettorale centrale per il referendum

Art. 15 – Esito del referendum

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Scheda per il referendum

Art. 17 – Propaganda

Art. 18 – Spese

TITOLO V – REFERENDUM CONSULTIVO DI FUSIONE COMUNALE

Art. 19 - Oggetto

Art. 20 - Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati

Art. 21 - Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti

Art. 22 - Svolgimento del Referendum consultivo di fusione comunale

Art. 23 - Elettorato e validità del referendum consultivo di fusione comunale

Art. 24 - Ufficio elettorale di sezione

Art. 25 - Ufficio centrale per il referendum

Art. 26 – Norma di rinvio

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

I titoli I – IV del presente Regolamento disciplinano le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum comunale secondo quanto previsto dall'art. 61 dello statuto e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000).

Articolo 2 – Materia del referendum

Può essere proposto un referendum consultivo su materie di competenza comunale. Non possono essere sottoposti a referendum (art. 61 comma 3 dello Statuto comunale):

Le norme dello Statuto comunale e dei regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali;

Il Bilancio regolarmente approvato dal Consiglio comunale;

I provvedimenti nelle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazione per pubblica utilità, designazioni, nomine e provvedimenti concernenti il personale comunale;

I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

Gli atti di mera esecuzione di norme statali, regionali e provinciali;

Le materie già oggetto di consultazione referendaria nel corso dello stesso mandato amministrativo;

Pianificazione territoriale e urbanistica;

È inoltre obbligatorio lo svolgimento di referendum prima di procedere alla costituzione di un'unione di Comuni finalizzata alla fusione.

Articolo 3 – Soggetti promotori

I soggetti promotori possono essere:

1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune così come risultano dall'ultima revisione effettuata;

Il Consiglio comunale, deliberando la proposta di referendum con voto a maggioranza relativa dei Consiglieri assegnati al Comune, quando ritiene di consultare l'elettorato prima dell'adozione di Delibere riguardanti la comunità.

Articolo 4 – Elettori

Hanno diritto a esprimersi sui referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio comunale.

TITOLO II – REFERENDUM D'INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 – Promozione del referendum e quesito referendario

Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito comitato promotore formato da almeno 3 componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco e al Segretario comunale. Quest'ultimo ne darà atto con verbale specificando il giorno e l'ora del deposito. Nell'istanza dev'essere indicato anche l'indirizzo presso cui notificare le eventuali comunicazioni.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e s.m.i. A corredo dell'istanza vanno prodotte le autocertificazioni degli interessati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, d'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Filighera.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che s'intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito dev'essere formulato in modo chiaro e univoco e deve consistere in un'unica domanda.

Articolo 6 - Ammissibilità della proposta e Comitato di garanzia

- Sull'ammissibilità della proposta si pronuncia, entro 60 giorni dal deposito del quesito referendario, e decidendo a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Comitato di garanzia.
- Il Comitato di garanzia è composto dal Segretario comunale, che lo presiede, e da quattro componenti, scelti tra i cittadini e in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale, in possesso almeno del Diploma di scuola media superiore. Funge da segretario del Comitato di garanzia un dipendente comunale addetto al servizio elettorale.
- Non possono far parte del Comitato di garanzia: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali e coloro che hanno rapporti di parentela o affinità entro il III grado con il Sindaco, nonché i cittadini appartenenti al Comitato promotore del referendum.
- Coloro che, possedendo i requisiti richiesti, intendono essere nominati come garanti possono presentare domanda al Sindaco che provvede a inserirli in un apposito elenco dal quale verranno sorteggiati in seduta pubblica. La domanda va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e sarà valevole per il successivo anno solare previo sorteggio da effettuarsi entro il mese di gennaio.
- Qualora le domande per l'inserimento nell'elenco, di cui al comma precedente, risultino inferiori al numero dei componenti da sorteggiare, le funzioni del Comitato di garanzia verranno esercitate dal Segretario comunale.

Articolo 7 – Richiesta di referendum e raccolta firme

Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 6, per la raccolta delle firme, quando il referendum è promosso dai cittadini di cui all'art.3 del presente regolamento, devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita ed estremi di un documento identificativo.

L'autocertificazione di iscrizione alle liste elettorali comunali potrà effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione di adesione, ovvero separatamente con l'osservanza di quanto prescritto dal citato D.P.R. n. 445/2000.

Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario comunale, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Consiglieri comunali, dagli incaricati del Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

La raccolta delle firme è libera. Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo e in ogni caso l'Amministrazione comunale si deve impegnare a mettere a disposizione ambienti adeguati per la raccolta delle

firme presso uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 8 – Controllo della richiesta

Il Comitato dei Garanti, di cui all'art. 6, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

Il Sindaco provvede a comunicare al Comitato promotore, presso l'indirizzo di cui all'art. 5 del presente regolamento, la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità entro 5 giorni dal ricevimento del verbale.

In caso di regolarità delle firme raccolte si procede all'indizione ai sensi del successivo art. 9.

Articolo 9 – Indizione del referendum

Il referendum è indetto dal Sindaco, previa Delibera della Giunta comunale che fissa il giorno del suo svolgimento tenuto conto dei limiti imposti dalla legge, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale del Comitato dei Garanti di cui all'art.8. La popolazione dev'essere informata, almeno 30 giorni prima della data della consultazione, con l'affissione e la pubblicazione sui canali informativi dell'Ente, di appositi avvisi indicanti: il giorno della consultazione referendaria, il quesito oggetto del referendum, i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto, le procedure relative alla propaganda referendaria.

La consultazione deve tenersi non prima di 45 giorni e non oltre 60 giorni oltre l'indizione, escluso il periodo dal 1° luglio al 1° settembre.

Per ogni anno solare sono consentite al massimo due sessioni referendarie da effettuarsi secondo la presentazione delle richieste. Il Sindaco indice con decreto il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 di marzo e il 15 di giugno, per la tornata primaverile, e tra il 1 di ottobre e il 15 di dicembre per quella autunnale.

Il referendum non può essere tenuto:

- Nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale;
- Nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- Nei due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche, amministrative o referendarie nelle quali il Comune è interessato;
- In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale.

Articolo 10 – Revoca del referendum

Quando il Consiglio comunale, prima del referendum, delibera sull'oggetto sottoposto a referendum, il Comitato dei Garanti, convocato d'urgenza, decide, tenute presenti le modalità previste dal presente regolamento, se la Delibera soddisfa o meno l'iniziativa referendaria. In caso positivo il Comitato dei Garanti ne dà avviso al Comitato promotore e il Sindaco, avutane comunicazione, provvede a revocare il referendum già indetto.

TITOLO III – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 11 – Disciplina della votazione

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi il Sindaco indicherà agli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare.

Articolo 12 – Uffici elettorali di sezione

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente accorpendo le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la Commissione Elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente, mentre per la designazione degli scrutatori si procederà tramite sorteggio. Dei due scrutatori uno assumerà la funzione di vicepresidente e l'altro quella di segretario. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Copia delle liste di sezione e della lista aggiunta devono essere consegnate, insieme a tutto il materiale necessario allo svolgimento della consultazione (bollo della sezione, manifesto di convocazione dei comizi contenente il quesito referendario, verbale di nomina degli scrutatori, pacco delle schede, un'urna per ogni quesito referendario, il congruo numero di matite, il verbale delle operazioni e il necessario materiale di cancelleria), al Presidente dell'ufficio di sezione all'atto dell'insediamento. Il giorno della consultazione referendaria una copia delle liste di sezione deve, inoltre, essere affissa all'interno della sezione affinché ogni residente possa verificare la propria inclusione nelle stesse.

Articolo 13 – Operazioni di voto e scrutinio

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire non prima delle ore 6:00 (sei) e non oltre le ore 7:00 (sette) del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8:00 (otto). Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8:00 (otto) e terminano alle ore 23:00 (venti-tre) del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono a esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Prima di procedere allo spoglio dei voti il Presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio.

Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art.14, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo consiliari e dal primo firmatario dei promotori con firme autenticate a norma dell'art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e succ. modd.

Articolo 14 – Ufficio elettorale centrale per il referendum

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario comunale o suo delegato e da un dipendente comunale nominato dal Sindaco che assume anche funzione verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dell'Ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 15 – Esito del referendum

Il referendum non necessita di quorum. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà più uno dei votanti.

Se l'esito è favorevole il Sindaco ne dà comunicazione ai Capigruppo consiliari e, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, convoca seduta di Consiglio comunale ponendo all'ordine del giorno gli atti d'indirizzo che tengano conto della volontà della cittadinanza espressa dal voto popolare. Se il consiglio comunale non raccoglie il risultato referendario assume motivata Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole non potranno essere ripresentate proposte di referendum sino alla scadenza del mandato elettorale sullo stesso oggetto fatta salva motivata argomentazione dovuta a eventi contingenti rilevanti che mutino i presupposti del quesito.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Scheda per il referendum

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni "SI" e "NO". All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 17 – Propaganda

Per quanto riguarda la propaganda si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

Articolo 18 – Spese

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le eventuali prestazioni straordinarie dei dipendenti, da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio come quantificati, su proposta del Servizio Finanziario, nella Deliberazione di Giunta di cui all'art. 9 del presente Regolamento; qualora, entro i termini prescritti per l'indizione della consultazione al predetto art. 9 del presente Regolamento, non risulti approvato il bilancio di previsione dell'anno finanziario in corso nel rispetto dei termini individuati ai sensi dell'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la Giunta dispone l'impiego del fondo di riserva assegnato, sempreché esso abbia capienza almeno pari al 70% delle spese complessive per la consultazione come quantificate dal Servizio Finanziario; in mancanza, la consultazione sarà indetta in deroga alle previsioni di cui all'art. 9 nella sessione successiva alla prima utile, al fine di consentire la previa approvazione del Bilancio, e la Deliberazione di Giunta di cui all'art. 9 dovrà confluire nello schema di Bilancio di previsione predisposto dalla medesima Giunta ai sensi della normativa vigente.

TITOLO V – REFERENDUM CONSULTIVO DI FUSIONE COMUNALE

Art. 19 - Oggetto

1. Il presente titolo regola le modalità di svolgimento dei referendum consultivi comunali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali di cui all'art. 133, 2° comma della Costituzione ed ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 20 Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni

interessati

1. Ai fini della richiesta di promozione dell'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente, il Consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. La deliberazione del Consiglio comunale riporta la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi, in apposita relazione allegata, che evidenziano le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria, la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per l'incorporazione, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il comune invia alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente ai moduli per l'espressione della volontà degli aventi diritto predisposti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 21 Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti

1. Il 20% degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 1, possono presentare – su apposita modulistica, vidimata dal segretario comunale - richiesta al comune, ai fini di attivazione del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei Comuni interessati ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Le firme degli elettori devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare.

4. Il comune informa della richiesta la struttura regionale competente in materia di enti locali entro dieci giorni dalla relativa presentazione e, contestualmente, invia alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, il comune può deliberare l'indizione del referendum.

Art. 22 Svolgimento del Referendum consultivo di fusione comunale

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, indicato nella deliberazione di avvio del procedimento, per il confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte del Comune ai sensi della normativa regionale vigente, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, il consiglio comunale, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, delibera, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

2. Se il consiglio comunale delibera la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non delibera entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.

3. Se il consiglio comunale delibera l'effettuazione del referendum, la consultazione popolare si svolge con le seguenti modalità:

a) la data della votazione è individuata – con il medesimo provvedimento del Consiglio comunale che dispone l'effettuazione del referendum o con eventuale, successivo provvedimento del Sindaco di fissazione della data - in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;

b) per il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e per le risposte per la scelta da parte dell'elettore, per le modalità di convocazione degli elettori e per eventuali ulteriori indicazioni operative occorre fare riferimento alle disposizioni della normativa regionale vigente.

Art. 23 Elettorato e validità del referendum consultivo di fusione comunale

1. Il referendum deve riguardare gli elettori del comune interessato. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.

2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.

3. Per la validità del referendum non è prevista la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 24 Ufficio elettorale di sezione

1. Per il referendum consultivo, in ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto da un presidente e da tre scrutatori.

2. Il Presidente è nominato dalla Corte d'Appello di Milano.

3. Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco tra le persone idonee iscritte all'apposito Albo.

4. L'ufficio elettorale di sezione sovrintende alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procede allo spoglio dei voti, computa i voti favorevoli e contrari alla proposta, redige i verbali di scrutinio;

Art. 25 Ufficio centrale per il referendum

1. Presso la segreteria del Comune è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dal segretario del Comune e da un funzionario nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali.

2. Il segretario assume le funzioni di presidente.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei predetti funzionari, designato dal presidente.

4. L'ufficio centrale decide su eventuali proteste e reclami presentati relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

5. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati/non assegnati, procede all'assegnazione definitiva dei voti.

6. L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
7. La proclamazione dei risultati è effettuata entro cinque giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
8. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso dal presidente al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.
9. Dell'esito del referendum viene data comunicazione con deliberazione del consiglio comunale.

Articolo 26 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti che normano la materia delle consultazioni elettorali e referendarie.

Ogni modifica al presente Regolamento compete al Consiglio comunale.